



## **VERTENZA PREAVVISO**

Questa è la nostra sintesi della sentenza:

IL giudice del lavoro, dichiara improcedibile il ricorso in quanto Alitalia è un'azienda in amministrazione straordinaria, con procedura dello stato passivo ancora aperta, non addebita le spese legali compensandole.

Proceduralmente si potrebbe avviare una insinuazione tardiva presso il tribunale fallimentare, atta al solo riconoscimento del ammontare economico.

Ipotesi che non prendiamo in considerazione in ragione della durata e della complessità della vertenza legale, con la grossa incognita sull'esito finale.

Inoltre è doveroso informarvi che l'intensa e fattiva collaborazione tra ANELTA e lo studio legale Scoppetta si è interrotta, aspetto sicuramente ininfluente sull'esito della vertenza, ma che ci suggerisce di rimandare allo studio legale gli eventuali approfondimenti.

Di seguito vi riportiamo la mail inviataci dall'Avv. Scoppetta sulla sentenza:

*Spett.le Anelta,*

*in merito alla posizione contro ALITALIA S.p.a. in Amm.ne Straordinaria, presso il Tribunale di Roma, 3^ sezione lavoro, avente Rg. n. 2716/2014, rimettiamo allegata alla presente copia della Sentenza n. 9235/2015 a definizione del procedimento, precisando di non aver inviato in precedenza il solo provvedimento in quanto attendevamo di poterVi inoltrare la sentenza integrale.*

*Pertanto, rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito, porgiamo disitinti saluti.*

*Per Avv. Francesca Scoppetta*

*Studio Legale Scoppetta  
Lungomare Paolo Toscanelli, 54  
Tel. 06.56000197  
Fax 06.56307744*

Come riportato nel testo della e-Mail, tutti coloro che avessero bisogno di ulteriori delucidazioni e/o spiegazioni potranno rivolgersi direttamente allo studio legale.

**[Nelle pagine seguenti copia della sentenza:](#)**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**III Sezione Lavoro**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Maria Giulia Cosentino, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 28/10/15, ex art. 429 c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa recante il n. 2716 /2014 R.A.C.C. e vertente

**TRA**

**Nominativi omissi**



# Nominativi omessi



# Nominativi omessi



# Nominativi omessi

tutti elettivamente domiciliati in Roma, via F. Acton 54, presso lo studio dell'Avvocato  
SCOPPETTA FRANCESCA che li rappresenta e difende per deleghe in atti

ricorrenti

E

ALITALIA SPA IN AMM STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE N.1 00192 ROMA , presso lo studio  
dell'avv. GHERA FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti

resistente

## Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 27.1.2014, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al giudice di  
accertare e dichiarare dovuta da Alitalia l'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto di



condannarla al pagamento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali e vittoria di spese da distrarsi.

L'Alitalia S.p.a. si è costituita con comparsa chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della stessa per la *vis attractiva* del Tribunale Fallimentare, essendo la società in amministrazione straordinaria.

Valutata l'idoneità della questione a definire il giudizio, il giudice ha invitato le parti alla discussione sul punto.

### Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Come precisato dalla Suprema Corte, “l'assoggettamento di una impresa a liquidazione coatta amministrativa, ovvero all'amministrazione straordinaria di cui al d.l. 30 gennaio 1979, n.26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n.95), comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento e il soddisfacimento di un credito, e per il caso in cui l'indicato evento si verifichi prima della introduzione della domanda o nel corso del giudizio di primo grado, una situazione di temporanea improponibilità della domanda stessa...”, in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo...” (Sez. L, Sentenza n. 5699 del 22/03/2004; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 09/03/1996 ).

Deve altresì evidenziarsi che, qualora il soggetto datoriale risulti ammesso all'amministrazione straordinaria, occorre operare – al fine della dichiarazione di improponibilità - una diversa valutazione delle domande del lavoratore in relazione alla finalità delle stesse, distinguendo quelle volte ad ottenere pronunce di mero accertamento o finalizzate a decisioni di natura costitutiva, rispetto a quelle dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale).

Mentre per le prime (mero accertamento e costitutive) va riconosciuta la competenza del giudice del lavoro, per le seconde (condanna al pagamento di somme e domande di accertamento aventi funzione strumentale) opera la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.



Tali criteri sono stati del resto espressamente affermati dalla Suprema Corte proprio in relazione a fattispecie in cui la parte datoriale era stata ammessa all'amministrazione straordinaria: "in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a amministrazione straordinaria deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale...  
Per le prime va, infatti, affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde nella procedura considerata (così come in quella di liquidazione coatta amministrativa) non opera - a differenza di quanto si verifica in caso di fallimento - la "vis attractiva" del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare. Nè per una diversa conclusione rilevano il mancato richiamo all'art. 24 legge fall. o la natura del credito di massa azionato, atteso che nelle suddette procedure concorsuali la previsione di una fase in cui gli organi della procedura devono effettuare gli accertamenti sui crediti rende superfluo il richiamo alla competenza del tribunale fallimentare, e che i crediti di massa, benché soddisfatti in prededuzione e con una specifica regolamentazione degli interessi, non si distinguono dagli altri crediti concorsuali, finendo per incidere sullo stesso patrimonio su cui concorrono tutti i creditori. (Sez. L, Sentenza n. 13877 del 23/07/2004)

Siffatti principi sono state ulteriormente confermati dalle Sezioni Unite della stessa Corte nella sentenza n. 141 del 10/01/2006 : "...è opportuno premettere che, come è stato evidenziato in dottrina, ai fini delle finalità perseguite mentre la liquidazione coatta amministrativa mira all'eliminazione delle Imprese, l'amministrazione straordinaria ha come scopo dichiarato, invece, la loro conservazione ed il loro risanamento (art. 2 D.L. n. 26/1979)... Dal punto di vista procedimentale però l'amministrazione straordinaria è stata ugualmente definita una liquidazione coatta amministrativa, seppure modificata, alla quale devono applicarsi, in quanto non diversamente stabilito, le norme di quest'ultima (art. 1 D.L. n. 26/1979). Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a comporre un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità in una fattispecie analoga a quella in esame, con sentenza del 21 novembre 2002 n. 16429 hanno affermato il principio secondo cui il credito sorto a favore del lavoratore dopo che la società datrice di lavoro è stata sottoposta al procedimento di amministrazione straordinaria deve essere fatto valere - ancorché goda del trattamento di prededuzione - secondo la procedura speciale di accertamento dello stato passivo previsto dalle norme della legge fallimentare e



*non davanti al giudice del lavoro per mezzo dell'ordinario giudizio di cognizione. Da parte delle Sezioni Unite è stata anche rilevata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme che regolano la materia dato che al lavoratore non è impedito il diritto di difesa in sede giurisdizionale, nell'ambito di un regolare procedimento contenzioso, mediante l'eventuale opposizione avverso la mancata ammissione del credito nello stato passivo o mediante l'insinuazione tardiva. A questo principio di diritto ed alle ragioni che lo sorreggono deve farsi riferimento ai fini della decisione della presente controversia. A tale riguardo va ricordato anche che questa Corte ha statuito ripetutamente che non solo in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa ma anche in quello di suo assoggettamento alla procedura dell'amministrazione straordinaria, come avviene per il fallimento, deve distinguersi (in considerazione del richiamo effettuato dall'art. 1 del D.L. n. 26/1979 agli artt. 195 e ss. L.F. sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, ed in ragione dell'ulteriore richiamo operato dalla normativa di quest'ultima procedura - art. 201 L.F. - all'art. 24 L.F.), tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro), e domande dirette alla condanna del pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa o della amministrazione straordinaria, fermo restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 209 L.F. (cfr. in tali termini: Cass. 5 dicembre 2000 n. 15447 cui adde ex plurimis: Cass. 27 luglio 1999 n. 8136; Cass. 20 luglio 1995 7907). ... nelle procedure concorsuali della liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria, essendovi una fase in cui gli accertamenti sulla esistenza dei crediti vanno effettuati dagli appositi organi preposti alla suddette procedure, un richiamo all'art. 24 L.F. per far valere una devoluzione di tutte le controversie (riguardanti i crediti verso le società sottoposte a tali procedure) alla competenza del Tribunale fallimentare non avrebbe potuto trovare alcuna logica giustificazione. Una diversità poi tra crediti concorsuali e crediti di massa, ai fini di un discrimine di competenza tra giudice fallimentare e giudice ordinario, non può trovare accoglimento in ragione della considerazione che i suddetti crediti di massa- seppure si distinguono per la prededuzione e per la specifica regolamentazione degli interessi - ricevono la stessa regolamentazione degli altri crediti finendo, al di là della loro specifica natura, per*





*incidere sullo stesso patrimonio sul quale sono chiamati a concorrere tutti i creditori pur nell'ordine ad essi per legge assegnato..."*

Al fine della distinta valutazione delle domande proposte, va poi precisato che non possono ritenersi "proponibili" nei confronti del soggetto ammesso all'amministrazione straordinaria – oltre, chiaramente, alle richieste di condanna pecuniaria - tutte quelle domande suscettibili di incidere sul patrimonio del predetto soggetto, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (v. Cass. ord, n. 7510 del 22/05/2002).

In base a tali criteri, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, nell'ambito di diverse pronunce in materia, l'improponibilità di varie azioni intese a far valere diritti di natura pecuniaria verso la parte datoriale, tra cui l'azione di annullamento seguita da domanda di restituzione, la domanda diretta ad accertare l'esistenza di un rapporto di natura subordinata al fine della condanna al pagamento di differenze retributive e la richiesta volta al riconoscimento di una giusta causa di dimissioni e del diritto all'indennità di mancato preavviso, rilevando che tali domande non erano fini a se stesse ma meramente strumentali rispetto all'intento di conseguire indennità ed altre somme di denaro correlate (v. oltre alle sentenze citate, Sez. L, Sentenza n. 398 del 11/01/2007; Sentenza n. 1097 del 18/01/2007).

Nella fattispecie, si prospetta evidente dall'esame del ricorso e delle sue conclusioni, che la domanda volta all'accertamento della debenza dell'indennità di preavviso è stata proposta quale presupposto necessario della richiesta condanna; viene inoltre chiesta la condanna della Alitalia al pagamento delle spese di lite. Le conclusioni del ricorso sono in evidente relazione di strumentalità e le ultime due hanno certamente attitudine ad incidere sulla massa.

Risolvendosi dunque le odierne pretese nel riconoscimento di una posizione creditoria in capo al ricorrente anche nei riguardi della società convenuta, il giudizio deve svolgersi mediante l'inderogabile procedimento di formazione dello stato passivo e dunque, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*, nelle forme previste dagli artt. 52, 201, 207, 209 L.F. e davanti agli organi della procedura.

Alla luce di quanto premesso, deve dichiararsi l'improponibilità delle ricorso, per temporaneo difetto di giurisdizione.

Non può nemmeno esaminarsi la censura avanzata nel merito rispetto alla posizione di Bitto Alessandro, che andrà deliberata anch'essa dal foro fallimentare.

Le considerazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti all'odierna udienza, infine, spostando il *focus* della controversia sul riconoscimento dell'anzianità nel periodo di preavviso ai soli fini pensionistici, costituiscono una inammissibile *mutatio libelli*, come correttamente eccepito dalla difesa avversaria.

Stante la natura della controversia, la particolarità delle questioni oggetto di valutazione, le modifiche intervenute alla disciplina fallimentare che hanno ulteriormente avallato l'interpretazione qui accolta



(artt. 13 e 18 del DL 8 luglio 1999, n. 270 e l.n. 39 del 18 febbraio 2004), sussistono giusti motivi per compensare per intero tra tutte le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

- dichiara improcedibile il ricorso;
- compensa le spese.

Roma, mercoledì 28 ottobre 2015

Il Giudice  
Maria Giulia Cosentino



